

Bruxelles, 27 gennaio 2016
(OR. en)

5618/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0015 (NLE)**

**WTO 10
MED 2**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 22 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Consiglio generale dell'OMC in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 22 final.

All.: COM(2016) 22 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.1.2016
COM(2016) 22 final

2016/0015 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Consiglio generale dell'OMC in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta è stabilire la posizione che l'Unione europea adotterà in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC volta a prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo transitorio di cui all'articolo 27.2, lettera b), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative per la soppressione del programma giordano di sovvenzioni all'esportazione. Nel luglio 2007 il Consiglio generale aveva già prorogato al 31 dicembre 2015 il periodo per la soppressione graduale di tale misura. La Giordania ha introdotto la richiesta di deroga in conformità all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

Tale richiesta rappresenterebbe la terza proroga del periodo transitorio per la soppressione graduale del regime di sovvenzioni. Con la prima proroga, concessa nel 2001, il termine del periodo transitorio per la soppressione graduale è stato portato alla fine del 2007. Tale periodo transitorio è stato prorogato una seconda volta nel luglio 2007 quando alla Giordania e ad altri paesi è stata concessa un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2015, per la soppressione dei regimi di sovvenzioni all'esportazione. Tale decisione prescriveva l'impossibilità di ulteriori richieste di proroga, tuttavia in quel momento non poteva essere prevista l'attuale situazione della regione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea. La concessione di una deroga che consenta alla Giordania di prorogare al 31 dicembre 2018 il periodo transitorio per la soppressione del programma giordano di sovvenzioni all'esportazione è soggetta a detta disposizione in quanto la decisione è adottata in un organo istituito da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o Conferenza ministeriale) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'Unione europea.

3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente

5. ALTRI ELEMENTI

La Commissione sarà autorizzata ad adottare una posizione a nome dell'UE al fine di sostenere la richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC volta a prorogare al 31 dicembre 2018 il periodo transitorio per la soppressione del programma giordano di

sovvenzioni all'esportazione, nella misura necessaria a consentire alla Giordania di concedere l'esenzione parziale o totale dall'imposta sul reddito per gli utili generati da alcune esportazioni dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018. Tale proroga consentirà alla Giordania il tempo necessario per elaborare e attuare un programma di sovvenzioni interamente nuovo, compatibile con gli accordi OMC, a favore delle piccole e medie imprese.

Fino al 31 dicembre 2018 la Giordania continuerà nell'ambito del programma a concedere agevolazioni alle attuali PMI beneficiarie cercando nel contempo di far fronte alle difficoltà economiche, finanziarie e politiche, così come alle sfide derivanti dall'attuale volatilità regionale, dall'afflusso di rifugiati, dagli effetti perduranti della crisi finanziaria globale nonché dalla corrispondente crisi nella zona euro. La Giordania ritiene inoltre che una proroga sosterebbe la sua industria data la notevole instabilità nella regione che ha influenzato negativamente il suo accesso ai mercati tradizionali dei paesi limitrofi, nonché alle vie di transito verso i mercati internazionali. Nella sua richiesta la Giordania rileva altresì che le misure di riforma adottate dal governo e i progetti infrastrutturali, compresa la ricerca di forniture di gas alternative, dovrebbero iniziare a produrre effetti positivi sulla situazione concorrenziale del settore privato in Giordania solo a partire dal 2018.

Secondo la Giordania la proroga del periodo transitorio per la soppressione graduale del sistema di sovvenzioni fino al 31 dicembre 2018 non dovrebbe arrecare pregiudizio agli interessi degli altri membri che non beneficiano di tale trattamento. La Giordania ha inoltre indicato di non prevedere ulteriori richieste di proroga oltre tale data.

L'UE riconosce le sfide economiche causate dall'ambiente politico regionale unico e straordinario che la Giordania continua ad affrontare, tra cui il notevole afflusso di rifugiati provenienti dai paesi vicini e gli oneri finanziari connessi, l'interruzione degli scambi commerciali con partner regionali quali l'Iraq e la Siria e i costi aggiuntivi derivanti dall'interruzione delle forniture energetiche tradizionali provenienti dall'Egitto e delle vie di transito stradale verso la Turchia attraverso la Siria.

Per l'UE la continuazione del programma di sovvenzioni all'esportazione non dovrebbe avere un impatto economico significativo. La quota della Giordania nel commercio mondiale è molto ridotta (0,04 % nel 2013). Il saldo commerciale bilaterale tra l'UE e la Giordania è decisamente a favore dell'UE, poiché le esportazioni di merci dall'UE alla Giordania hanno rappresentato il 92 % del totale degli scambi bilaterali di merci nel 2014, pari a 4,0 miliardi di EUR. Nel contempo i prodotti giordani non sono in forte concorrenza con le esportazioni dell'UE nei mercati dei paesi terzi.

Alla luce di quanto sopra, l'UE può associarsi al consenso che sta emergendo a favore della richiesta di deroga in sede di Consiglio generale dell'OMC.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Consiglio generale dell'OMC in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") fissa le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1 B o 1 C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.
- (2) Il 27 luglio 2007 alla Giordania è stata concessa una proroga, estesa fino al 31 dicembre 2013, con un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2015, conformemente alle procedure per l'estensione delle proroghe a norma dell'articolo 27.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del periodo transitorio di cui all'articolo 27.2, lettera b), di detto accordo, per alcuni paesi in via di sviluppo ai fini della soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione, che assume la forma di esenzione totale o parziale dall'imposta sul reddito per gli utili generati da alcune esportazioni.
- (3) In conformità all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, la Giordania ha presentato una richiesta di deroga, fino al 31 dicembre 2018, dall'obbligo di eliminazione progressiva di cui all'articolo 27.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
- (4) La concessione di tale deroga non avrebbe ripercussioni negative sull'economia o sugli interessi commerciali dell'Unione europea e sosterrrebbe nel contempo la Giordania nel suo sforzo per far fronte alle sfide economiche connesse alla difficile e instabile situazione politica nella regione.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dalla Giordania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è quella di sostenere la richiesta di deroga della Giordania relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2018, del periodo transitorio per la soppressione del programma di sovvenzioni all'esportazione in conformità alle condizioni della richiesta di deroga.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*